

ALLEGATO N. 4 AL REGOLAMENTO

(SCHEMA DI COMUNICAZIONE DA INVIARE, SU CARTA INTESTATA DELL'IMPRESA, AI CREDITORI NOTI CHE HANNO LA RESIDENZA ABITUALE, IL DOMICILIO O LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA)

(L'OGGETTO DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE - RIPORTATO IN GRASSETTO - E' TRADOTTO NELLA LINGUA DEL DESTINATARIO OVVERO, SE QUESTA E' DIVERSA DA INGLESE, FRANCESE, TEDESCO E SPAGNOLO, NELLE LINGUE PREDETTE. IL TESTO DELLA COMUNICAZIONE E' REDATTO IN LINGUA ITALIANA)

RACCOMANDATA A..R.

Al sig.....
Via.....
Città e Paese estero

OGGETTO: Informazione iniziale ai creditori dell'impresa di assicurazione....., con sede legale in Italia, sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Modalità e termini per ottenere il riconoscimento del credito vantato nei confronti della suddetta impresa. Informativa generale sui diritti degli assicurati e dei danneggiati e sugli effetti della liquidazione.

Si rende noto che l'impresa assicurativa....., con sede legale in Italia, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con provvedimento del....., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n..... del..... e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n..... del.....

Il commissario liquidatore della suddetta impresa è.....

La sede dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa è ubicata in, Via....., cap.....

I recapiti telefonici della liquidazione sono i seguenti:.....

I numeri di telefax della liquidazione sono i seguenti:.....

L'indirizzo di posta elettronica della liquidazione è il seguente:.....

L'Autorità di vigilanza italiana sulla liquidazione è l'ISVAP che ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21 – cap 00187. Il sito web dell'ISVAP è il seguente: www.isvap.it

A) Accertamento delle posizioni creditorie

1) Il commissario liquidatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua nomina, comunica, mediante consegna diretta o raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione per via telematica, le somme risultanti a credito sulla base delle scritture contabili e dei documenti dell'impresa, con riserva di eventuali contestazioni.

2) Entro i successivi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione il creditore può presentare, o inviare mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al commissario liquidatore i propri reclami allegando i documenti giustificativi.

3) Entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e nel caso in cui non sia stata ricevuta la comunicazione di cui punto 1), il creditore può richiedere al commissario liquidatore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento del proprio credito allegando i documenti idonei a provare l'esistenza, la specie e l'entità del credito, nonché la data in cui è sorto. Nel caso si tratti di creditore diverso dagli assicurati e dagli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, nella stessa richiesta sono indicati gli eventuali privilegi che assistono il credito ed i beni che li garantiscono.

4) Ultimato l'accertamento dei crediti, il commissario liquidatore provvede a depositare presso il tribunale del luogo ove l'impresa ha la sede legale l'elenco dei creditori (stato passivo), con il relativo importo, le cui posizioni hanno trovato riconoscimento nonché l'elenco delle posizioni che sono state parzialmente o totalmente escluse, oppure di quelle ammesse con riserva. Il commissario liquidatore provvede a dare comunicazione a tutti i creditori del deposito dello stato passivo e della decisione assunta con riguardo a ciascuna posizione.

5) Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è data notizia anche sul bollettino ISVAP reperibile sul sito web dell'Istituto sopra indicato.

B) Mezzi di tutela in caso di esclusione parziale o totale del credito dallo stato passivo

1) Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito dello stato passivo i creditori esclusi totalmente o parzialmente nonché quelli ammessi con riserva possono proporre opposizione al tribunale.

2) Entro un anno dal deposito dello stato passivo, salvo che il creditore provi che il ritardo è dipeso da causa a lui imputabile, i creditori che non hanno ricevuto alcuna comunicazione e non sono stati inseriti nello stato passivo possono presentare una domanda di riconoscimento del credito (domanda tardiva).

C) Priorità di soddisfacimento per i crediti di assicurazione

Ai crediti derivanti da contratti assicurativi è riconosciuta una priorità di soddisfacimento rispetto agli altri creditori su tutti gli attivi obbligatoriamente accantonati dall'impresa a garanzia dei propri impegni nei confronti degli assicurati e danneggiati. Questi attivi risultano indicati in un apposito registro previsto dalla vigente normativa.

D) Effetti della liquidazione sui contratti di assicurazione

I contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, continuano a coprire i rischi, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione, fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

I contratti assicurativi diversi da quelli prima indicati, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

Gli eventuali crediti vantati per sinistri accaduti dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione ed entro i termini prima indicati, rispettivamente per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto e per i contratti diversi, hanno diritto di essere ammessi allo stato passivo della liquidazione.

Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, da esercitare mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.

Il commissario liquidatore può trasferire il portafoglio, in tutto o in parte e senza che ciò sia causa di scioglimento dei contratti assicurativi ceduti, ad altra impresa che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante convenzione approvata dall'ISVAP.

In caso di trasferimento i rischi sono assunti dall'impresa resasi cessionaria del portafoglio alla scadenza del suddetto termine di sessanta giorni.

E) Diritti degli assicurati per la responsabilità civile auto nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada

La liquidazione dei danni da responsabilità civile auto, per i sinistri causati da veicolo assicurato presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in liquidazione coatta o vi venga posta successivamente, è effettuata a cura di un'impresa designata dall'ISVAP per il territorio in cui il sinistro è avvenuto (*seguirà l'indicazione dell'impresa designata con il relativo indirizzo*).

Gli assicurati possono far valere i loro diritti, nei limiti dei massimali minimi di legge, nei confronti della CONSAP- Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti dell'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.

Nel caso in cui il commissario sia stato autorizzato alla liquidazione dei danni, si utilizzerà la seguente dizione:

Il commissario liquidatore è stato autorizzato a procedere alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

Gli assicurati possono far valere i loro diritti nei limiti dei massimali minimi di legge, nei confronti della CONSAP- Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario liquidatore.

F) Adempimenti dei terzi danneggiati da veicoli assicurati per la responsabilità civile auto

Nel caso in cui il commissario liquidatore sia stato autorizzato con il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa a procedere per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada alla liquidazione dei danni, gli aventi diritto devono presentare al commissario liquidatore la richiesta di risarcimento presso la sede della liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche se detta richiesta sia stata precedentemente inviata all'impresa posta in liquidazione coatta.

L'azione giudiziaria per ottenere il risarcimento non può essere proposta nei confronti della liquidazione prima che siano trascorsi sei mesi dalla richiesta sopraindicata.

Nel caso in cui il decreto di liquidazione coatta non contenga alcuna autorizzazione per il commissario liquidatore alla liquidazione dei danni, questa è effettuata a cura dell'impresa designata dall'ISVAP.

La richiesta di risarcimento deve essere presentata nelle medesime forme alla suddetta impresa designata, che può essere individuata nell'ambito dell'elenco pubblicato sul sito web www.isvap.it, o, in alternativa, alla CONSAP- Fondo di garanzia per le vittime della strada con sede in Roma, Via Yser 14, codice di avviamento postale 00198.

Anche in questo caso l'azione giudiziaria di risarcimento non può essere promossa nei confronti dell'impresa designata se non siano trascorsi sei mesi dalla richiesta di risarcimento.

In caso di liquidazione coatta amministrativa il danno è risarcito dall'impresa designata o dalla CONSAP- Fondo di garanzia per le vittime della strada esclusivamente nei limiti dei massimali vigenti al momento del sinistro che per l'impresa liquidata sono pari ad euro...

Per l'eventuale eccedenza può essere richiesta l'ammissione al passivo dell'impresa liquidata, a condizione che i massimali stabiliti nel contratto assicurativo siano superiori a quelli indicati in precedenza.